

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003 - 2005.

ARTICOLO 1

(Bilancio annuale)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2003 annesso alla presente legge (Sub A.1) comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all'articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

2. E' approvato per l'anno finanziario 2003:

a) in euro 829.152.125,53 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilita' speciali, delle unita' previsionali di base (UPB) di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale).

b) in euro 1.089.993.488,76 il totale dei residui attivi presunti delle contabilita' speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilita' speciali).

3. E' approvato per l'anno finanziario 2003:

a) in euro 769.132.854,94 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilita' speciali, delle UPB di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale).

b) in euro 650.817.404,40 il totale dei residui passivi presunti delle contabilita' speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Contabilita' speciali).

4. E' approvato per l'anno finanziario 2003:

a) in euro 7.614.998.402,24 lo stato di previsione di competenza delle UPB dell'entrata, al netto delle contabilita' speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale).

b) in euro 4.720.590.137,98 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilita' speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna

Competenza - riga Contabilita` speciali).

5. E` approvato per l`anno finanziario 2003:

a) in euro 7.614.998.402,24 lo stato di previsione di competenza delle UPB della spesa, al netto delle contabilita` speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale).

b) in euro 4.720.590.137,98 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilita` speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Contabilita` speciali).

6. E` approvato per l`anno finanziario 2003:

a) in euro 7.944.955.172,82 lo stato di previsione di cassa di ciascuna UPB dell`entrata, al netto delle contabilita` speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale).

b) in euro 5.810.583.626,74 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilita` speciali dell`entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilita` speciali).

7. E` approvato per l`anno finanziario 2003:

a) in euro 8.434.131.257,18 lo stato di previsione di cassa di ciascuna UPB della spesa, al netto delle contabilita` speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale).

b) in euro 5.321.407.542,38 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilita` speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilita` speciali).

ARTICOLO 2

(Bilancio pluriennale)

1. E` approvato il quadro generale riassuntivo dell`entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2003-2005 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).

2. E` approvato in euro 21.978.588.081,89 lo stato di previsione dell`entrata del bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2003-2005 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

3. E` approvato in euro 21.978.588.081,89 lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente della

Regione per il periodo 2003-2005 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).

4. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2003-2005 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).

5. E' approvato in euro 22.096.893.472,96 lo stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2003-2005 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

6. E' approvato in euro 22.096.893.472,96 lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2003-2005 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).

ARTICOLO 3 (Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall'articolo 14, comma 2, della LR 36/2001:

- a) L'elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi speciali (allegato 1).
- b) Il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

ARTICOLO 4 (Disavanzo dell'esercizio 2003)

1. Agli effetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 il disavanzo per l'esercizio 2003 e' approvato in euro 85.486.886,55.=

2. La Giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell'esercizio 2003 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli simili, per l'importo complessivo di euro 85.486.886,55, per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell'allegato A.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2004.

4. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2004 e 2005, determinati in euro 7.350.000,00, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

5. L'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali attraverso le singole leggi di bilancio.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2005, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2005, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

ARTICOLO 5

(Intervento straordinario per investimenti sanitari)

1. La Giunta è autorizzata a contrarre nell'esercizio 2003 mutui, prestiti o titoli simili per l'importo complessivo di euro 28.934.569,00 per l'attuazione di interventi straordinari di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie autorizzati con la legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2004.

3. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2004 e 2005, determinati in euro 2.490.000,00, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

4. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2005, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2005, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

ARTICOLO 6

(Intervento per il Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005)

1. La Giunta è autorizzata a contrarre nel triennio 2003-2005 mutui, prestiti o titoli simili per l'importo complessivo di euro 959.431.472,22, di cui euro 158.454.019,66 nel 2003, euro

261.520.678,18 nel 2004 ed euro 539.456.774,38 nel 2005, per l'attuazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005 approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di contrazione.

3. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2004 e 2005, determinati rispettivamente in euro 13.620.000,00 per il 2004 ed euro 24.850.000,00 per il 2005, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

4. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2005 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

ARTICOLO 7 (Allegati al bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2003:

- a) L'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5).
- b) Il prospetto di riclassificazione per l'armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6).
- c) L'elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7).
- d) L'elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento autorizzati dalla legge di bilancio (allegato Sub A.8).
- e) L'elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).

ARTICOLO 8

(Autorizzazioni per il bilancio annuale)

1. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2003.
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2003.
3. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 5 dell'articolo 1.
4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 7 dell'articolo 1.
5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per l'anno 2003 e' quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

ARTICOLO 9

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi stanziati nella UPB n. 134 "Funzionamento del Consiglio regionale" sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e del relativo regolamento interno di contabilita' del Consiglio.

ARTICOLO 10

(Estinzione di crediti di modesto ammontare)

1. L'importo dei crediti di natura non tributaria esistenti alla data del 31 dicembre 2002 per i quali puo' essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della l. r. 36/2001, e' fissato in euro 45,00.

ARTICOLO 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.